

poter effettuare il rimborso della somma come sopra dovuta all'istituto, perché il provvedimento di liquidazione non è stato approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale (alla quale, come è noto, spetta il controllo delle spese dei Comuni dissestati).

Il Servizio legale, al quale la questione è stata sottoposta, ha espresso il parere che la mancata approvazione della anzidetta Commissione rende discutibile l'obbligo del Comune e che, d'altra parte, non è consigliabile, per l'esiguità della somma, un ricorso ad azione giudiziale contro il Comune stesso. Ha suggerito, pertanto, di prendere nuovi contatti col Comune al fine di tentare il recupero della somma in sede di trattative dirette.

Dopo l'esperienza fatta nel corso delle lunghe trattative già svolte col Comune di Siracusa, è da ritenere, ora che il Comune può farsi forte della decisione della Commissione centrale per la finanza locale, che non sussista alcuna probabilità di ottenere in via bonaria il pagamento della suddetta somma e che non converga pertanto iniziare un nuovo scambio di corrispondenza, il che, oltre tutto, importerebbe un onere